

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE del Verbano Cusio Ossola – "ASL VCO" di Omegna E L'ISTITUTO WATSON sede di TORINO e CHIVASSO PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO DI LAUREATI IN PSICOLOGIA O MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson, d'ora in poi denominata "soggetto proponente", con sede legale a Torino, Corso Vinzaglio 12 bis e sede periferica di Chivasso, Codice Fiscale/P. IVA 02407780010 rappresentata da Enrico ROLLA, nato a VIU' - TO il 06/07/1948

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", C.F./P. IVA 00634880033, con sede ad Omegna (VB), in via Mazzini 117, rappresentata dal Dr. Sandrini Renzo, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal rappresentante legale pro tempore dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso, domiciliato per la carica come sopra.

Premesso che:

L'Istituto Watson è stato abilitato ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, con Decreto Ministeriale (MURST) in G.U. n° 92 del 21/04/1998

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art., 3 L.56/89, sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

Si conviene quanto segue:

1/3

ART. 1

Il soggetto ospitante individua la struttura presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio, presso le stesse vengono svolte attività nell’ambito psicoterapeutico e psicologico clinico idoneo all’apprendimento previsto dal tirocinio e sono presenti operatori che svolgono dette attività con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso le proprie strutture – acquisito il parere del Responsabile – i tirocinanti laureati in Psicologia o Medicina Chirurgia specializzandi della scuola Istituto Watson.

L’oggetto del tirocinio sarà finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 509/98, in applicazione dell’articolo 3 della legge 56/89.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è di n° due, stabilito annualmente in accordo con il Responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

ART. 2

Il soggetto ospitante nominerà un Responsabile interno per i tirocini che dovrà essere medico o psicologo e che al termine di ogni anno certificherà l’avvenuto tirocinio e individuerà un tutor psicologo per ciascun tirocinante che verificherà le attività svolte sotto la propria supervisione e coordinamento.

ART. 3

Il tirocinio viene svolto durante l’orario in vigore presso la struttura con una programmazione settimanale concordata con il tutor del tirocinante. L’impegno orario, per ciascun anno accademico, è di 200 ore per il I e II anno della scuola e di 150 ore per il III e IV anno.

Al termine del tirocinio verrà rilasciato l’attestato di frequenza dal Legale Rappresentante dell’Ente ospitante sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal tutor o dal Responsabile del Servizio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo consegnato all’inizio del tirocinio;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare la struttura presso le sedi preventivamente concordate con il responsabile dell’Ente;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’esplicitamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

8

2/3

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

del

Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

ART. 5

Il soggetto proponente si impegna a:

1. Definire con l'ente ospitante all'inizio di ciascun anno accademico l'inserimento dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione
2. Fornire strumenti culturali e didattici per attività di tirocinio degli studenti
3. Provvedere a tutti gli oneri in materia di assicurazioni per la Responsabilità Civile, Infortuni e malattia riportate in servizio e per cause di servizio, mediante copertura assicurativa polizze n.º 05/699/9999 (infortuni e malattia) e n.º 03/699/7512 (resp.civile terzi), stipulate con la Reale Mutua di Assicurazioni, gerenza di Roma.
4. Garantire l'avvenuta formazione, con frequenza a corsi, sulla prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro.

ART. 6

Il tirocinio non crea alcun obbligo di natura lavorativa o altro onere economico per il soggetto ospitante.

ART. 7

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla stipula, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Torino, _____

Omegna _____

Per l'Istituto Watson

Per il soggetto ospitante

**Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico ROLLA**

**Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
il Direttore Responsabile SOC GASD
Gestione Attività Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)**

0

3 | 3